|  |
| --- |
| **BANDO PUBBLICO** |
| **PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO** |
| **DI SOSTEGNO ALL' ACCESSO DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE**  ***Legge 431/98 – art. 11 – DGR N. 1288/2009 - ANNO 2020*** |

## IL RESPONSABILE

Visti:

* l’ art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
* la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
* la DGR n. 1288 del 03/08/2009;
* il DPCM 05/12/2013 n. 159;
* la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 59 del 27/08/2020;
* la determinazione Responsabile 1° Settore n. 189 del 28/08/2020;

### RENDE NOTO

* che il Decreto MIT del 06/05/2020 pubblicato in G.U. n. 138 del 30/05/2020 ha ripartito le risorse destinate al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – disponibilità anno 2020 – assegnando alla Regione Marche uno stanziamento di € 1.584.828,42
* **che dal 28/08/2020 al 18/09/2020** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere i contributi di sostegno all’accesso degli alloggi in locazione per l’anno 2020, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

**ART. 1** **REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO**.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso, **alla data di pubblicazione del presente bando (28/08/2020)** dei seguenti requisiti:

a) Avere un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”.

b) Versare un canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, non superiore a € 600,00, così come disposto dalla deliberazione di Giunta Unione n. 59 del 27/08/2020.

c) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

d) Conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);

e) Essere cittadini italiani o di altro Stato aderente all’Unione Europea ovvero per i cittadini che non aderiscono all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale o titolari del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale;

f) residenza anagrafica nei Comuni di Agugliano o Polverigi e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;

f1) avere residenza nel Comune di Agugliano/Polverigi da 5 anni consecutivi e precisamente dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

g) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 36/05;

h) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientrante nel limite di seguito indicato:

**FASCIA A:** valore ISEE non superiore ad € 5.977,79 corrispondente all’importo annuo dell’assegno sociale 2020, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;

**FASCIA B:** valore ISEE non superiore ad € 11.955,58 corrispondente all’importo annuo di due assegni sociali 2020, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%;

**Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare monopersonale.**

**ART. 2 NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di presentazione della domanda**.

**ART.3 DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alle graduatorie, di cui al successivo art. 8, è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013.

In caso di attestazione ISEE pari a zero il richiedente deve presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la fonte di sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio.

**ART. 4**  **MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso il Comune di Polverigi – Ufficio Servizi Sociali e/o scaricabili dal sito internet [www.unionecastelli.it](http://www.unionecastelli.it).

**Le domande devono essere presentate al Comune di Polverigi –entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2020 in una delle seguenti modalità:**

* mediante consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali – Comune di Polverigi, previo appuntamento telefonico al numero 071/90904216;
* a mezzo posta, mediante Raccomandata a/r, indirizzata all’Unione dei Comuni – 60020 Comune di Polverigi (AN) – Piazza Umberto I n. 15 (farà fede la data del timbro di spedizione dell’ufficio postale);
* mediante PEC all’indirizzo: [comuni.unionecastelli@emarche.it](mailto:comuni.unionecastelli@emarche.it). (farà fede la ricevuta di accettazione).

Tutte le domande consegnate o spedite dopo i termini indicati saranno automaticamente escluse.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria saranno automaticamente escluse.

**Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione**:

1. copia contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali – versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”;
2. copia ricevute valide ai fini fiscali o attestazione del proprietario dell’immobile comprovante la regolarità del pagamento del canone locativo per l’anno 2020.

**ART. 5** **CONTROLLI.**

L’Amministrazione dell’Unione “Terra dei Castelli” effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell’art. 11 del DPCM 159/13, l’Unione effettua controlli avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, l’Unione potrà segnalare all’Agenzia delle Entrate i nominativi dei soggetti ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, l’Unione richiede all’interessato la documentazione.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

**Art. 6 DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI**

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del DPCM 159/2013 con i seguenti criteri:

**FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE sino al 30%. Il contributo massimo concedibile è pari ad € 2.988,90;

**FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE sino al 40%. Il contributo massimo concedibile è pari ad € 1.494,55;

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone annuo di locazione.

**Art. 7 NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune di residenza, dall’Unione “Terra dei Castelli” o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2020).

Nel caso il richiedente abbia percepito un contributo durante il corso dell’anno 2020, questi avrà cura di dichiararlo al momento della presentazione della domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, l’Unione concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

**Art. 8 GRADUATORIA**

I richiedenti saranno collocati nelle rispettive graduatorie (una per i residenti di Agugliano e una per i residenti di Polverigi) secondo le seguenti fasce di reddito:

**FASCIA A:** corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore ad € 5.977,79 corrispondente all’importo annuo dell’assegno sociale 2020, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;

**FASCIA B:** corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore ad € 11.955,58 corrispondente all’importo annuo di due assegni sociali 2020, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%;

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati secondo l’ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

**Le graduatorie saranno pubblicate in via definitiva all’Albo Pretorio on line dell’Unione “Terra dei Castelli” per 15 giorni consecutivi e nel sito internet dell’Unione dei Comuni** [**www.unionecastelli.it**](http://www.unionecastelli.it)

**Art. 9 RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI**

Il fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione verrà ripartito a quanti collocati nelle graduatorie di cui all’art. 8 in maniera proporzionale all’effettivo finanziamento regionale.

**Art. 10 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione.

Non si procede alla liquidazione nei casi seguenti:

a) decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale;

b) il contributo da erogare inferiore ad € 50,00.

I contributi in questione rimangono nel fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopracitata.

**Nel caso di ulteriore disponibilità economica da parte della Regione Marche, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., i contributi verranno erogati agli aspiranti assegnatari utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art. 8, la cui richiesta risulti ancora inevasa, sino ad esaurimento fondi.**

 Agugliano lì, 28/08/2020 **Il Responsabile del 1° Settore**

**Segretario Generale**

**Dott. Roberto Luminari**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679** | |
|  |  |
| Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 | |
| si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali. | |
|  |  |
| **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** | **UNIONE TERRA DEI CASTELLI -** Sede Legale: Comune di Agugliano Via Leopardi, 5 - comuni.unionecastelli@emarche.it protocollo@unionecastelli.it- 071/6068031-90904216 |
| **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI** | IDEA PUBBLICA - Sig. PAOLO BRACCINI dpo@unionecastelli.it - ideapubblica@pec.it |
| **FINALITA'** | La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di servizi socio-assistenziali è esclusivamente il servizio richiesto. |
| **BASE GIURIDICA** | La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato). |
| **DESTINATARI DEI DATI PERSONALI** | I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto |
| **TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O AD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE** | I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. |
| **PERIODO/CRITERI DI CONSERVAZIONE** | I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. |
| **DIRITTI DELL'INTERESSATO** | L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15) rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art. 17) di limitazione (art. 18) opposizione in caso di processo automatizzato (art. 21) dei dati personali inviando una raccomandata a/r al titolare del trattamento o una mail all'indirizzo protocollo@unionecastelli.it |
| **OBBLIGATORIETA' DELLA FORNITURA DEI DATI PERSONALI E LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI** | La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa. |
| **ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE** | Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 |